



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

**PROVINCIA DI CHIETI
COMUNE DI CHIETI**

**Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito
d'Interesse Regionale "Chieti Scalo"**

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che all'art.1 ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti e nella parte IV, Titolo V, stabilisce che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci, nonché il decreto disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul BURA n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

RICHIAMATA la DGR n. 121 del 01.03.2010, con la quale la Regione Abruzzo ha istituito il Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) denominato: "Chieti Scalo", nel territorio del Comune di Chieti;

RICHIAMATA la DGR n. 234 del 04.04.2011, con la quale sono state approvate le linee guida per indagini ambientali per i siti ricadenti all'interno del perimetro del S.I.R. "Chieti Scalo";

RICHIAMATA la DD n. DR4/23 del 22.02.11, avente per oggetto: "D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R.19.12.2007, n 45 e s.m.i - Istituzione di un Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) denominato: Chieti Scalo". Costituzione Gruppo di Lavoro (GdL)";

RICHIAMATA la DD n. DR4/184 del 19.11.10, avente per oggetto: "DGR n. 121 del 1.03.2010 - Dlgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Istituzione di un sito di interesse regionale (SIR) denominato: "Chieti Scalo". Impegno di spesa euro 100.000,00 (euro centomila/00) .

TENUTO CONTO che la Regione Abruzzo ha assentito complessivi € 100.000,00 sul capitolo 292210, U.P.B. 05.02.010, per il finanziamento degli interventi individuati nel presente Accordo di Programma;

TENUTO CONTO che le citate risorse, nelle misure indicate in dettaglio nell'Accordo di Programma, concorreranno alla realizzazione degli interventi individuati;

CONSIDERATO che per il sito oggetto del presente Accordo di Programma è necessario ed urgente procedere agli ulteriori interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle aree contaminate, in conformità alle procedure di legge, anche al fine di favorire e sostenere gli obiettivi di sviluppo e recupero ambientale delle aree agricole e industriali;

RITENUTO che per la verifica della necessità e fattibilità degli interventi di messa in sicurezza si debba tener conto di tutti gli elementi di conoscenza ad oggi nella disponibilità di Enti Pubblici e soggetti privati ricadenti nel SIR ed in aree contermini, significative dal punto di vista idrogeologico, nonché derivabili da approfondimenti in corso e/o già programmati;

CONSIDERATO che le iniziative per la definizione dei progetti e la realizzazione degli interventi richiedono la condivisione e la partecipazione dei soggetti interessati, dell'Amministrazione regionale, provinciale e comunale, in ragione della titolarità delle aree e della natura, nonché della complessità, degli interventi stessi;

CONSIDERATO che la caratteristica delle aree inserite nel SIR impone un'attenta ponderazione delle soluzioni tecniche che si dovranno adottare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza

d'emergenza e bonifica, delle possibili sinergie e delle effettive modalità di attuazione degli interventi, anche in ragione dell'opportunità di adottare soluzioni tecniche innovative e condivise;

CONSIDERATO che risulta improcrastinabile definire un percorso certo delle attività di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale delle aree inserite nel SIR;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIR "Chieti Scalo";

CONSIDERATO che è necessario definire le modalità per il recupero delle somme che saranno stanziare nell'ambito del presente Accordo, nonché quelle dovute quale risarcimento del danno ambientale coinvolgendo l'Avvocatura Regionale;

CONSIDERATO inoltre che, ferme restando le esigenze di messa in sicurezza e bonifica del SIR "Chieti Scalo", è urgente garantire, alle aziende presenti nel sito, la possibilità di effettuare investimenti che permettano di mantenere la sicurezza degli impianti attraverso una periodica manutenzione ed un costante adeguamento tecnologico degli stessi, la competitività del sistema produttivo, nonché di effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO pertanto, che è opportuno offrire ai "soggetti obbligati", identificati sia nei responsabili della contaminazione diretta di terreno e/o falda sia nei titolari di doveri di custodia delle aree contaminate che omettendo o ritardando di adottare le misure indispensabili ad impedire la diffusione/dispersione incontrollata degli inquinanti presenti, determinino o concorrano a determinare un inquinamento dell'aria, della falda, delle acque, dei suoli o anche solo l'aggravamento dell'inquinamento delle predette risorse, la possibilità di concorrere alla realizzazione e all'utilizzo del sistema di messa in sicurezza e bonifica della falda messa in opera dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo, impegnandosi a farsi carico pro quota degli oneri conseguenti sia per gli investimenti necessari che per la gestione del sistema;

CONSIDERATA la necessità di sviluppare tali aspetti in uno specifico Accordo integrativo al presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO che il presente Accordo dovrà essere approvato dagli Enti sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti ed il Comuni di Chieti, (di seguito "le Parti"), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Regionale "Chieti Scalo"

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

(Accordo integrativo)

1. Le Parti si impegnano a predisporre una specifica proposta di Accordo integrativo al presente Atto nella quale sarà definita la quantificazione degli oneri complessivi dovuti in caso di transazione con i soggetti obbligati che intendano successivamente aderire all'Accordo medesimo e saranno regolate le modalità per:
 - l'utilizzazione delle aree;
 - gli interventi sostitutivi in danno dei Soggetti obbligati inadempienti previa conclusione delle procedure di cui all'art. 244 del Dlgs 152/06 e s.m.i. da parte della Provincia di

- Chieti;
- la riscossione delle somme dovute a seguito di intervento sostitutivo;
 - la riscossione delle somme dovute per il risarcimento del danno ambientale;
 - consentire ai Soggetti obbligati di sottoscrivere un contratto di transazione concernente la definizione e il pagamento di quota parte degli oneri di realizzazione e gestione del sistema di messa in sicurezza e bonifica della falda nonché la definizione e il pagamento delle somme dovute per il risarcimento del danno ambientale;
 - conguagliare, in caso di transazione, le somme dovute dai Soggetti obbligati per gli oneri di realizzazione e per il risarcimento del danno ambientale in caso di realizzazione di investimenti nelle aree.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei siti inquinati, inclusi nel perimetro del SIR "Chieti Scalo", le Parti realizzano gli interventi di seguito elencati e meglio descritti nell'**Allegato tecnico** al presente Accordo, nei limiti delle disponibilità finanziarie definite dallo stesso:
 - A. "Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza":**
 - A.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).
 - A.2 Asportazione e rimozione dei rifiuti abbandonati eventuali ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 152/06
 - B. "Piano di caratterizzazione e Indagini integrative successive":**
 - B.1/B.2 Progettazione del piano di caratterizzazione (PdCa) e attuazione del piano di indagini e delle indagini integrative necessarie per definire le aree sorgenti (dimensioni geometriche, volumetrie, estensioni dei plume di contaminazione, .. etc.)
 - B.3 Individuazione dei responsabili della contaminazione, (indagini ecc) - Ordinanze di diffida ad adempiere nei confronti del/i responsabile/i
 - C. "Progettazione ed esecuzione degli interventi":**
 - C.1 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda
 - C.2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e/o bonifica di suoli e falda
 - D. "Attività istruttoria, verifica interventi":**
 - D.1 Attività di coordinamento e controllo, etc.
 - E. "Attività di ispezione e controlli"**
 - E.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario e valutazioni epidemiologiche;

Articolo 4

(Soggetti attuatori)

1. Per le attività di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli, la Regione Abruzzo può avvalersi della collaborazione tecnica di: ARTA Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Chieti, Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi dell'Università G. D'Annunzio di Chieti e Consorzio Mario Negri Sud;
2. L'ARTA Abruzzo, la Provincia di Chieti, il Comune di Chieti, il Centro di Ateneo di Archeometria e Microanalisi dell'Università G. D'Annunzio di Chieti e il Consorzio Mario Negri Sud, sono definiti "Soggetti attuatori".

Articolo 5

(Programma di Interventi)

1. Attese le risorse immediatamente disponibili, di cui all'articolo 6, sono attivati gli interventi di cui alla seguente **Tabella 1**, così come specificati nell'Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente Accordo di Programma.

Tab. 1 – Quadro finanziario delle risorse disponibili.

DENOMINAZIONE INTERVENTI	ATTIVITA' SPECIFICHE	RISORSE FINANZIARIE			SOGGETTO ATTUATORE
		COSTI PREVISTI	REGIONE	COMUNE	
A. Misure di prevenzione e interventi di messa in sicurezza	A.1 Ordinanze e misure di prevenzione nelle zone risultate contaminate - superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione e (CSC)	0,00	0,00	0,00	COMUNE DI CHIETI PROVINCIA DI CHIETI
	A.2 Eventuale rimozione dei rifiuti ex art. 192 del Dlgs 152/06 e s.m.i.	0,00	0,00	0,00	COMUNE DI CHIETI
B. Piano di caratterizzazione e indagini integrative	B.1 Progettazione del Piano di caratterizzazione e attuazione dello stesso (<i>indagini dirette, ricognizioni in campo e ricostruzione dello stato qualitativo del sito, necessari per la progettazione degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente</i>) compreso l'analisi di rischio	220.000,00	90.000,00(*)	130.000,00	COMUNE DI CHIETI (* L'importo rappresenta il rimborso della Regione sulla somma già impegnata dal comune per i siti di discarica, ai sensi ex art. 8 all. 2 L.R. 45/07 per i siti inseriti nell'anagrafe aggiornata con DGR n. 777/10 secondo i tetti di spesa previsti dalla DGR n. 139/2009 (60%*25.000*6)
	B.2 Progettazione e attuazione delle indagini integrative per la definizione delle aree sorgenti, estensione dei plume di contaminazione, .. etc.	40.000,00	5.000,00	35.000,00	- COMUNE DI CHIETI - CAMM UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO DI CHIETI - CONSORZIO MARIO NEGRI SUD Attività riferite alle aree che saranno individuate nel corso delle indagini preliminari eseguite da Comune nell'ambito dell'attuazione del PdCa di cui al p. 3.1 o a seguito di accertamenti comunicati dall'ARTA.
	B.3 Individuazione dei responsabili della contaminazione e (<i>indagini, . etc.</i>) Ordinanze di diffida ad adempiere nei confronti del/i responsabile/i	0,00		0,00	PROVINCIA CHIETI

C. Progettazione ed esecuzione degli interventi	C.1 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di suoli e falda	235.000,00		235.000,0 (*)	COMUNE DI CHIETI (*) Importo che il Comune impegnerà dopo l'avvenuto rimborso di cui al punto p. 3 e p. 3.2.
	C.2 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente e/o bonifica di suoli e falda	7.500.000,00 di cui 2.300.000,00(*)		205.000,00	COMUNE DI CHIETI (*) Attività riferite inizialmente al sito ex CAP e Consorzio ASI per l'intervento sostitutivo da attuare per la parte pubblica. L'Importo è riferito alla quota d'intervento dell'area pubblica e potrà essere ridotto all'importo complessivo di euro 1.450.000,00 in caso di riattivazione e conclusione positiva dell'apposito AdP Per gli altri siti si rinvia a successivo accordo.
D. Attività istruttoria, verifica degli interventi	D.1 Attività di verifiche, controlli, validazioni, .. etc.	0,00		0,00	REGIONE - ARTA
E. Attività di ispezione e controlli	E.1 Verifiche e valutazioni di carattere sanitario	5.000,00	5.000,00	0,00	Provincia, ISS, ASL, Consorzio Mario Negri Sud, ARTA, WWF.
TOTALE		8.000.000,00	100.000,00	605.000,00	

2. La Regione Abruzzo dà atto che le finalità individuate nel presente Accordo sono coerenti con il Programma di Governo ed il Piano Strategico Regionale.
3. I progetti relativi agli interventi di cui al punto A.2, B.1 e B.2 dovranno essere presentati da parte dei Soggetti Attuatori proponenti in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione e la valutazione della quota di finanziamento da attribuire al singolo progetto.
4. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili, derivanti da ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedurali degli interventi, saranno riprogrammate secondo quanto stabilito ai successivi articoli 9, comma 5, lettera i) e 10, comma 1, lettera g).
5. Le Parti si rivarranno sui Soggetti obbligati per le somme anticipate per la realizzazione e gestione del sistema di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni e della falda. Tali risorse verranno destinate per il completamento degli interventi necessari alla bonifica del sito di interesse regionale. La Regione attiverà le procedure per la determinazione e la riscossione delle somme dovute dai Soggetti obbligati quale risarcimento del danno ambientale, così come previsto all'art. 2 del presente Accordo.

Articolo 6

(Copertura finanziaria degli interventi)

1. Il fabbisogno finanziario complessivo stimato per la realizzazione degli interventi (di cui al precedente art. 5) ammonta a circa € **8.000.000,00** (euro ottomilioni/00) di cui € **100.000,00** stanziati dalla Regione Abruzzo sul capitolo di bilancio **cap. 292210**, U.P.B.

Articolo 7

(Attuazione)

1. La Regione Abruzzo, nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvederà, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, a tal fine sottoscrivendo apposite convenzioni con i Soggetti Attuatori di cui all'art. 4.
2. Ai fini della rendicontazione degli interventi la Regione esaminerà la relativa documentazione, ai fini della liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei Soggetti Attuatori, a valere sulle risorse finanziarie assentite con il presente Accordo nell'ambito dei fondi destinati alla bonifica del sito di

interesse regionale di "Chieti Scalo".

Articolo 8

(Responsabile dell'Accordo)

1. E' individuato, quale Soggetto Responsabile dell'Accordo, il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo.
2. Allo stesso Soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma degli Interventi di cui all'Allegato Tecnico.
3. Al Soggetto responsabile dell'Accordo vengono altresì conferiti i compiti di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
 - c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi;
 - d) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;

Articolo 9

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, anche al fine di procedere alla restituzione agli usi legittimi delle aree ritenute idonee, secondo il principio di matrice comunitaria "chi inquina paga";
 - c) rendere disponibili ai soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
 - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
 - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f) a proporre al Responsabile dell'Accordo la riprogrammazione delle eventuali risorse finanziarie derivanti da economie di spesa, ribassi d'asta, eventuali risorse non utilizzate per eventuali, ulteriori interventi nell'ambito del Sito medesimo.

Articolo 11

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori ed ha durata di **24 mesi** dalla data di sottoscrizione dell'Accordo da parte degli stessi Soggetti.

Pescara,

Regione Abruzzo

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Provincia di Chieti

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____

Comune di Chieti

Qualifica: _____

Nome e Cognome (stampatello): _____

Firma: _____